



Titolo

Proroga della durata delle indagini - termine di durata delle indagini – decorrenza - dalla comunicazione dell'autorizzazione - mancato rispetto del termine - inutilizzabilità degli atti compiuti successivamente - proroga tempestivamente richiesta - ragionevole intervallo di tempo – rilascio - ammissibilità

Descrizione

L'art. 119, comma 5, CGS FIGC prescrive che *“su istanza congruamente motivata del Procuratore federale, la Procura generale dello sport autorizza la proroga del termine di cui al comma 4 [sessanta giorni dall'iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante] per quaranta giorni. In casi eccezionali, la Procura generale dello sport può autorizzare una ulteriore proroga di durata non superiore a venti giorni. Il termine prorogato decorre dalla comunicazione della autorizzazione”*. Analogamente, a norma dell'art. 47, comma 3, CGS CONI, *“la durata delle indagini non può superare il termine previsto da ciascuna Federazione e comunque non superiore a sessanta giorni dall'iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante. Su istanza congruamente motivata del Procuratore Federale, la Procura generale dello sport autorizza la proroga di tale termine per la durata di quaranta giorni, eventualmente prescrivendo gli atti indispensabili da compiere. In casi eccezionali, può autorizzare una ulteriore proroga per una durata non superiore a venti giorni. Il termine prorogato decorre dalla comunicazione dell'autorizzazione. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato”*. Le disposizioni, che sostanzialmente coincidono, stabiliscono che il termine di durata delle indagini, una volta prorogato, decorre dalla comunicazione dell'autorizzazione e che il mancato rispetto di detto termine comporta solo la inutilizzabilità degli atti compiuti successivamente. Tali disposizioni, letteralmente, neppure richiedono che la proroga debba essere richiesta a termine non scaduto, sebbene sembri corretto ritenere che la tempestività della richiesta sia condizione di legittimità della proroga. Comunque sia di ciò, né la norma endo-federale né quella eso-federale sono di ostacolo a che la proroga, se tempestivamente richiesta, possa essere legittimamente accordata decorso un ragionevole intervallo di tempo, anche perché non si possono imputare alla Procura federale i tempi della risposta della Procura generale dello sport.

Stagione Sportiva

2022-2023

Numero

n. 1/CFA/2022-2023/F

Presidente

Torsello

Relatore

Castiglia

Riferimenti normativi

art. 119, comma 5, CGS; art. 47, comma 3, CGS CONI;

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0001 CFA del 1 luglio 2022 (Filippo Di Marco/Procura federale)